

Regolamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani del Comune di Rosignano Marittimo

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- ARTICOLO 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 2. PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 3. DEFINIZIONI

TITOLO II – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

- ARTICOLO 4. PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 5. AZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI IN
EVENTI PUBBLICI
ARTICOLO 6. AZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
DERIVANTI DAI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ARTICOLO 7. PREVENZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE
ARTICOLO 8. ULTERIORI AZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE
DI RIFIUTI

TITOLO III – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

- ARTICOLO 9. AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI
RACCOLTA
ARTICOLO 10. CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA
ARTICOLO 11. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E UTILIZZO DEI CONTENITORI
ARTICOLO 12. OPERAZIONI DI RACCOLTA
ARTICOLO 13. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DOMICILIARE
ARTICOLO 14. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DOMICILIARE A CHIAMATA
ARTICOLO 15. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
STRADALI, ANCHE DI PROSSIMITÀ

- ARTICOLO 16. ISOLE ECOLOGICHE ED ECOPOINT
ARTICOLO 17. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A MEZZO DI ISOLE ECOLOGICHE MOBILI 20
ARTICOLO 18. COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO E DEL RIFIUTO VEGETALE
ARTICOLO 19. CESTINI PORTARIFIUTI
ARTICOLO 20. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA
ARTICOLO 21. ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE
ARTICOLO 22. TRASPORTO
ARTICOLO 23. PESATA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IMPIANTI DI DESTINAZIONE
ARTICOLO 24. DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI
ARTICOLO 25. AUTONOMO AVVIO A RECUPERO/RICICLO DEI RIFIUTI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 26. ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO E SIMILARI
ARTICOLO 27. RACCOLTE SPERIMENTALI

TITOLO IV – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

- ARTICOLO 28. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
ARTICOLO 29. ABBANDONO DEI RIFIUTI
ARTICOLO 30. DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO
ARTICOLO 31. OBBLIGHI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO
ARTICOLO 32. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI
ARTICOLO 33. VOLANTINAGGIO
ARTICOLO 34. RIFIUTI E PULIZIA DEI MERCATI
ARTICOLO 35. CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI E CARCASSE ANIMALI
ARTICOLO 36. AREE DI SOSTA CAMPER
ARTICOLO 37. RIFIUTI SU AREE PRIVATE
ARTICOLO 38. PULIZIA DELLE SPIAGGE E DELLE SCOGLIERE
ARTICOLO 39. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- ARTICOLO 40. RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DA PICCOLI LAVORI DOMESTICI
ARTICOLO 41. RIFIUTI SPECIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
ARTICOLO 42. SIRINGHE
ARTICOLO 43. VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
ARTICOLO 44. RIFIUTI PRODOTTI A BORDO DI NAVI

TITOLO VI – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

- ARTICOLO 45. FINALITÀ DELL'INFORMAZIONE ALL'UTENZA
ARTICOLO 46. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA

TITOLO VII – ACCERTAMENTI E SANZIONI

- ARTICOLO 47. VIGILANZA, CONTROLLI E AGENTI ACCERTATORI/ISPETTORI AMBIENTALI
ARTICOLO 48. VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 49. REGIME SANZIONATORIO
ARTICOLO 50. SANZIONI

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 51. OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE
DISPOSIZIONI

ARTICOLO 52. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI, AL
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI

ARTICOLO 53. DANNI E RISARCIMENTO

ARTICOLO 54. ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
ALLEGATO B GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione

- 1 Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato dal Consiglio Regionale in via definitiva il 18.11.2014 con propria deliberazione n. 94, sul Piano Straordinario dell'Ato Toscana Costa approvato con Delibera d'Assemblea di ATO n. 11 del 6.7.2015, sul Contratto di Servizio tra ATO e RetiAmbiente spa sottoscritto in data 17.11.2020 (rep. 60534), sul Disciplinare Tecnico del Servizio (allegato n. 1 al suddetto Contratto), al fine di stabilire:
 - 1.a le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - 1.b gli indirizzi generali per l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - 1.c le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - 1.d alcune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti nonché l'incremento delle frazioni e della qualità delle raccolte differenziate;
 - 1.e l'informazione all'utenza, finalizzata altresì alla corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città;
 - 1.f la prevenzione e riduzione degli abbandoni nonché le scorrette modalità di gestione dei rifiuti
 - 1.g le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
- 2 Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti urbani (servizi di igiene ambientale) e sono valide sull'intero territorio comunale.

Articolo 2. Principi generali

- 1 La gestione dei rifiuti urbani, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
- 2 La gestione dei rifiuti urbani è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
- 3 L'utente è tenuto sia all'osservanza delle norme vigenti e delle presenti disposizioni regolamentari, sia alla contribuzione finanziaria mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione stabilito, nonché a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli

che residuano dalle pratiche di riduzione.

- 4 La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti ed ogni deturpazione del decoro urbano;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti.
- 5 L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.
- 6 L'ATO, il Comune e il Gestore del servizio promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.

Articolo 3. Definizioni

- 1 Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni elencate nell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2 Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:
 - 2.a ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - 2.b ATO: Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa istituita dalla L.R n. 69/2011 che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito, nonché di controllo e monitoraggio;
 - 2.c Carta della Qualità dei Servizi: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - 2.d Cestini portarifiuti (o cestini gettacarta): contenitori collocati in aree, strade e spazi

pubblici o ad uso pubblico dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite;

- 2.e Compostaggio domestico (o autocompostaggio): compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- 2.f Contratto di Servizio: contratto che regola l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, stipulato tra ATO e il Gestore;
- 2.g Disciplinare Tecnico: allegato al Contratto di Servizio che determina e disciplina le modalità di svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e le opere e gli impianti da realizzare, con l'indicazione delle specifiche tecniche prestazionali, del perimetro di affidamento, degli obblighi di comunicazione e penali e delle procedure e strumenti di verifica e controllo delle attività gestionali;
- 2.h Family bag: contenitori da asporto per il cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico, fornito dal ristoratore al cliente;
- 2.i Gestore (o Gestore del servizio): indica la Società RetiAmbiente S.p.A., operatore economico a cui ATO ha affidato in house il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- 2.j Grandi utenze: utenze non domestiche che, per le specifiche loro caratteristiche in relazione alle quantità e tipologie di rifiuti prodotti, necessitano di servizi di raccolta caratterizzati dall'utilizzo di contenitori, da frequenze del servizio o da altri parametri organizzativi del servizio che si collocano al di fuori dei normali standard di riferimento per il servizio base;
- 2.k Ispettore ambientale (o agente accertatore): soggetto qualificato per svolgere attività di vigilanza, controllo in relazione a violazioni di norme nazionali, regolamenti comunali e ordinanze sindacali attinenti la materia ambientale; svolge anche attività di informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti e attività di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- 2.l Isola ecologica informatizzata: struttura stazionaria comprendente più contenitori per il conferimento dei rifiuti, dotata di elementi meccanici ed elettronici che consentono di limitarne l'utilizzo alle sole utenze autorizzate; può essere impiegata in territori interessati da servizi di raccolta domiciliare, al fine di consentire flessibilità nei conferimenti dei rifiuti da parte di utenze aventi specifiche esigenze di servizio, quali ad esempio utenze non residenti che, al termine del soggiorno, non avrebbero la copertura di tutte le principali frazioni merceologiche garantita dal calendario di raccolta;
- 2.m Isola ecologica mobile: mezzo o attrezzatura, presidiata o anche non se di tipo automatizzato, che viene posizionata in aree individuate per alcune ore con cadenze precise e permette il conferimento di rifiuti riciclabili, di piccole dimensioni, anche pericolosi che non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario ed attivato solitamente in aree dove non insiste un Centro di Raccolta

- 2.n Multimateriale leggero: rifiuti differenziati di imballaggio in plastica, metalli e materiali simili (anche non di imballaggio purché consentiti dagli accordi con i consorzi di filiera), qualora raccolti congiuntamente nel medesimo contenitore;
- 2.o Piano Annuale delle Attività: il piano, con carattere previsionale, redatto annualmente dal Gestore per definire puntualmente le modalità attuative del servizio nell'anno di riferimento nel rispetto di quanto previsto nella documentazione contrattuale dell'affidamento;
- 2.p Raccolta a chiamata: servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che ciò avvenga attraverso l'attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista, sia che ciò avvenga attraverso ritiri per appuntamento;
- 2.q Raccolta a chiamata "on demand": particolari raccolte a chiamata attivabili direttamente dal singolo utente (domestico e/o non domestico) al riempimento del singolo contenitore, tramite svariati strumenti di comunicazione (App per smartphone o tablet, telefono, sito web, sms, ecc.);
- 2.r Raccolta di prossimità: servizio di raccolta di tutte le frazioni fondamentali (rifiuto indifferenziato residuo - RUR, frazione organica - Forsu, carta, imballaggi in vetro, plastica e metallici) con contenitori posizionati a bordo di strada al servizio di un gruppo ristretto di utenze (orientativamente 6 - 12 utenze) prevalentemente in ambiti caratterizzati da insediamenti di case sparse o nuclei minori e, ove necessario, ad accesso controllato;
- 2.s Raccolta domiciliare (o porta a porta): servizi di raccolta con esposizione di contenitori da parte di singole utenze o di utenze condominiali;
- 2.t Raccolta puntuale: servizi di raccolta aggiuntivi diretti a singole grandi utenze, ricompresi all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, generalmente svolti con l'ausilio di scarrabili o presscontainer da dettagliare in modo concordato tra Gestore e Comune nei Piani di Attività annuali;
- 2.u Raccolta stradale: servizio di raccolta nel quale gli utenti conferiscono i rifiuti urbani in cassonetti, bidoni o altri contenitori posizionati permanentemente su suolo pubblico o ad uso pubblico;
- 2.v Raccolta stradale con postazioni integrate: servizio di raccolta di tutte le frazioni fondamentali (rifiuto indifferenziato residuo - RUR, frazione organica - Forsu, carta, imballaggi in vetro, plastica e metallici) con batterie di contenitori, tipicamente di grande capienza e posizionati a bordo di strada, al servizio di un ampio gruppo di utenze; la raccolta stradale con postazioni integrate richiede che in ciascuna postazione sia ordinariamente prevista la presenza di contenitori destinati al conferimento di ciascuna delle suddette frazioni fondamentali;
- 2.w Rifiuto indifferenziato (o anche Rifiuto Indifferenziato Residuo – RUR): frazione del rifiuto urbano indifferenziato restante dopo le raccolte differenziate delle altre frazioni oggetto di raccolte dedicate;

TITOLO II – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 4. Principi generali

- 1 La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - 1.a prevenzione;
 - 1.b preparazione per il riutilizzo;
 - 1.c riciclaggio;
 - 1.d recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - 1.e smaltimento.
- 2 L'ATO, il Comune e il Gestore del servizio perseguono, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, l'incremento del recupero e riciclo dei materiali, il miglioramento dei servizi e del decoro della città, l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati, attraverso:
 - 2.a l'informazione ai cittadini per promuovere la cultura ambientale, anche attraverso accordi con le Associazioni dei cittadini, le Associazioni ambientaliste, di volontariato e i rappresentanti di categoria, realizzando progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti, adottando eventuali forme di agevolazione e premialità;
 - 2.b la prevenzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;
 - 2.c la promozione della lotta agli sprechi alimentari;
 - 2.d gli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori. L'ATO e il Comune promuovono iniziative e progetti pilota volti ad incrementare gli obiettivi del GPP con particolare riferimento alle politiche finalizzate al "*plastic free*".
- 3 I cittadini adottano comportamenti sostenibili, orientati alla minimizzazione della propria produzione dei rifiuti urbani, operando anche scelte di prodotti sfusi, o imballati con possibilità di ricariche, che consentano di ridurre gli acquisti degli imballaggi primari ed il consumo di acqua proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica, in sostituzione all'acquisto di acqua confezionata.

Articolo 5. Azioni per la riduzione della produzione di rifiuti in eventi pubblici

- 1 Le presenti disposizioni si applicano agli eventi pubblici, intesi quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, turistico, culturale, sportivo, fieristico ed ogni altra manifestazione che si svolgano in spazi pubblici o privati aperti al pubblico, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani.
- 2 Nell'ambito dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, il soggetto organizzatore deve:

- 2.a organizzare l'evento minimizzando i rifiuti urbani da esso derivabili, come ulteriormente specificato nel seguito del presente articolo;
 - 2.b organizzare un'efficace ed efficiente raccolta differenziata;
 - 2.c informare i partecipanti all'evento sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'evento e sulle modalità attivate per ridurre la produzione, riportandole ove possibile anche sul materiale informativo e promozionale della manifestazione.
- 3 La riduzione della produzione dei rifiuti deve essere perseguita attraverso:
- 3.a utilizzo di stoviglie e posaterie per la somministrazione di cibi e bevande, qualora prevista, in materiali durevoli, riutilizzabili e igienizzabili; nel caso di impossibilità a poter effettuare l'igienizzazione della stovigliera e della posateria, la distribuzione di cibi e bevande deve avvenire utilizzando utensili in materiali compostabili;
 - 3.b installazione di postazioni per la distribuzione di acqua pubblica e bevande alla spina utilizzando bicchieri a rendere o in materiali compostabili;
 - 3.c utilizzo del vuoto a rendere per la distribuzione delle bevande, con inserimento della cauzione sul prezzo della bigliettazione, ove prevista;
 - 3.d minimizzazione degli imballaggi primari e secondari, preferendo l'acquisto di confezioni di grandi dimensioni, di un solo materiale;
 - 3.e organizzazione della redistribuzione delle eccedenze alimentari, in conformità alle leggi vigenti in materia, e/o fornitura di family bag (definite quali contenitori da asporto per il cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico, fornito dal ristoratore al cliente); la clientela deve essere debitamente informata sulla possibilità e importanza di utilizzo delle stesse.
- 4 È fatto divieto di utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso dell'evento.
- 5 Il soggetto organizzatore dovrà rispettare i CAM previsti dai Decreti Ministeriali di riferimento per tali attività.
- 6 Resta fermo quanto disciplinato nel Regolamento comunale per la gestione ambientale delle iniziative di somministrazione temporanea e delle sagre.

Articolo 6. Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica

- 1 Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie site nel territorio del Comune, il servizio di ristorazione scolastica utilizza preferibilmente piatti di ceramica, fondi e piani, , bicchieri in policarbonato, formaggiere in plastica, cestini del pane in plastica e utensili vari in acciaio in conformità alle leggi vigenti (1935/2004/CE MOCA), posate oppure piatti, bicchieri e posate in monouso e biodegradabili.
- 2 Il lavaggio e l'igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate inox) e di ogni altro strumento utilizzato nella preparazione del confezionamento, nella distribuzione, nel consumo, nel trasporto e nella somministrazione dei pasti, deve essere effettuato attraverso l'utilizzo di lavastoviglie.

- 3 Qualora non vi fosse spazio sufficiente per l'installazione di adeguata lavastoviglie, oppure non fosse possibile garantire un'efficace organizzazione delle operazioni di igienizzazione e/o stoccaggio di piatti, bicchieri e posate, per le caratteristiche logistiche del centro refezionale, oppure nel caso di disservizi per problemi tecnici di funzionamento delle stesse, si potrà procedere, dopo comprovata dimostrazione di tali evenienze e previa autorizzazione del Comune, con l'impiego di piatti, stoviglie e bicchieri monouso, biodegradabili in materiali conferibili nella raccolta della carta o nella raccolta della frazione organica (materiali compostabili).
- 4 La fornitura di acqua utilizzata nei refettori scolastici deve essere di rete o microfiltrata nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020. L'acqua deve essere somministrata utilizzando appositi contenitori caraffa in moplen resistenti all'usura e ai graffi e lavabili in lavastoviglie. In caso di necessità è possibile venga richiesta la fornitura di acqua minerale naturale in confezione da 1 l e /o da 0,5 l.
- 5 Le tovaglie, utilizzate per apparecchiare i tavoli, sono plastificate al fine di consentire il loro riutilizzo e agevole sanificazione, invece, i tovaglioli (con marchio Ecolabel) utilizzati nell'allestimento dei tavoli dei refettori devono essere in carta, privi di materiali plastici, per poter essere conferiti nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida, ad eccezione delle tovaglie e dei bavaglino per i nidi che devono essere in cotone.

Articolo 7. Prevenzione dello spreco alimentare

- 1 Comune e Gestore del servizio danno applicazione alla legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" (c.d. Legge Gadda), disciplinando le agevolazioni previste all'art. 17 della citata legge con specifici atti attuativi.
- 2 La limitazione dello spreco alimentare è attuata anche attraverso altre iniziative, con Accordi di programma e Protocolli d'intesa con i Consorzi di filiera afferenti al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ulteriori soggetti.
- 3 I cittadini limitano lo spreco alimentare domestico, operando scelte sostenibili in fase di acquisto e di gestione degli approvvigionamenti alimentari.
- 4 I cittadini possono richiedere la family bag, per l'asporto del cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico.

Articolo 8. Ulteriori azioni per la prevenzione della produzione di rifiuti

- 1 Comune e Gestore del servizio possono promuovere ulteriori azioni di prevenzione della produzione di rifiuti, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, finalizzate a:
 - 1.a riduzione del consumo di acqua in bottiglia, anche tramite la realizzazione di fontanelle pubbliche di alta qualità, anche in collaborazione con il gestore del servizio idrico;
 - 1.b riduzione dei rifiuti nel commercio;
 - 1.c riduzione della posta indesiderata;
 - 1.d riduzione dei consumi di carta negli uffici;
 - 1.e riduzione dei rifiuti nell'ambito dei mercati di distribuzione di ortaggi e frutta.

TITOLO III – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

Articolo 9. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

- 1 Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
- 2 Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 400 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico), sia stradali (inclusi punti di conferimento dei servizi di prossimità) che domiciliari.
- 3 Restano validi gli standard individuati dal Contratto di Servizio e nel suo Disciplinare Tecnico, per ciascuna tipologia di raccolta. Sulla base di tali standard il Gestore in accordo con il Comune programmerà annualmente nel Piano delle Attività le mansioni “base” ed “aggiuntive”.

Articolo 10. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

- 1 L’organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti in accordo con il Gestore del servizio sulla base del Contratto di Servizio stipulato tra lo stesso Gestore e l’Autorità d’Ambito e in base alle indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico e nel Piano Annuale delle Attività.
- 2 Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
- 3 La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell’ambiente e della salute.
- 4 La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
- 5 Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata, le modalità di gestione e conferimento sono specificate nel Disciplinare Tecnico allegato al Contratto di Servizio fra ATO Toscana Costa e Retiambiente Spa.
- 6 L’articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero, la tipologia e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
- 7 Gli utenti hanno l’obbligo di conferire solo nei contenitori ad essi assegnati.
- 8 Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani in area privata, con specifici accordi tra il Gestore del servizio e il richiedente.
- 9 Su richiesta del Gestore il Comune può individuare apposite aree da adibire ad isola ecologica per il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche.
- 10 Su richiesta del Gestore il Comune può individuare apposite aree da adibire ad ecopoint per il conferimento di rifiuti da parte di utenze domestiche non residenti .

Articolo 11. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

- 1 I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore (utenze domestiche e non domestiche) che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.
- 2 Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:
 - i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
 - i conferimenti presso i Centri di Raccolta di utilizzo sovracomunale;
 - i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i Centri di Raccolta comunali; tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive dei Centri secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.
- 3 Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.
- 4 Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere impiegate nella pratica del compostaggio domestico e nelle quali è ammessa la collocazione per l'auto-trattamento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.
- 5 I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:
 - i rifiuti speciali;
 - sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite, comunque nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, presso il Centro di Raccolta.
- 6 I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
- 7 I rifiuti devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta, fatta eccezione per il vetro.
- 8 Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.
- 9 Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, o in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso. E' fatto divieto conferire i rifiuti in sacchi non semitrasparenti.

- 10 I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste nel Disciplinare Tecnico allegato al Contratto di Servizio fra ATO Toscana Costa e Retiambiente Spa.
- 11 È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 12 I contenitori e/o i sacchi utilizzabili per la raccolta dei rifiuti sono quelli forniti in dotazione dal gestore alle singole utenze. I quantitativi massimi annuali di fornitura per le singole utenza sono definiti nella carta dei Servizi del gestore. Oltre tale quantitativo l'utenza dovrà provvedere in proprio all'acquisto. Per i rifiuti organici l'utenza potrà utilizzare anche sacchi compostabili non forniti dal gestore in propria disponibilità.
- 13 Per le utenze scolastiche il Gestore è tenuto a fornire anche i sacchi.

Articolo 12. Operazioni di raccolta

- 1 Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo ordinariamente dal lunedì al sabato (compresi) e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza minima e le indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico del servizio ed il calendario e le modalità specifiche stabilite nel Piano Annuale delle Attività, di concerto tra il Comune ed il Gestore del servizio.
- 2 Il Gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, provvedendo di norma all'effettuazione delle raccolte il primo giorno antecedente o successivo non festivo.
- 3 La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
- 4 È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 13. Modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare

- 1 La raccolta domiciliare avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti, esposte, mediante l'utilizzo di mastelli e contenitori carrellati, secondo le modalità e il calendario di raccolta e relative modifiche stabiliti dal Gestore di concerto con il Comune, prontamente pubblicizzati sui canali ufficiali del Gestore.
- 2 Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente dal Gestore all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei, in base alle previsioni della Carta della Qualità dei Servizi approvata da ATO.
- 3 Il Gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
- 4 I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal Gestore del servizio in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del Gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.
- 5 I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per il rifiuto indifferenziato residuo e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite. Le specifiche rispetto

ai colori ed ai contenitori da utilizzare, sulla base delle indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico del servizio.

- 6 Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
- 7 I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al Gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento (se attribuibile al medesimo detentore). I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
- 8 La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente (compreso il furto), per dolo o colpa grave, sono a carico del Gestore. In caso diverso, la manutenzione e la sostituzione sono effettuate previo risarcimento del danno arrecato da parte dell'utente.
- 9 Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
- 10 La pulizia, il lavaggio ed in generale il mantenimento decoroso dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti.
- 11 Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio sistemi R-fid, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o di ATO e del Comune.
- 12 Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.
- 13 Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio.
- 14 E' obbligo dell'utenza domestica non domestica o dei condomini in solido fra loro, provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, al piano strada, sulla pubblica via o strada ad uso pubblico o anche privata ma soggetta a uso pubblico, comunque in adiacenza, di norma, al limite del confine di proprietà dell'utente. Con il termine "adiacenza" si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà. E' obbligo dell'utenza riporre i contenitori all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
- 15 In casi particolari e per motivate esigenze, il Gestore accede alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.
- 16 Nel caso di aree private (strade, corti ecc.) di accesso a proprietà plurime non costituite in condominio, il Gestore, previa verifica dell'accessibilità e valutazione tecnica ed esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto da proprietari, accede con i propri operatori e mezzi per svuotare i contenitori e riporli nella postazione originaria.
- 17 Nel caso specifico dei condomini, il Gestore può accedere (anche attraverso sistemi di apertura universale) con i propri operatori e/o mezzi nelle aree private per prelevare, eventualmente trascinare su suolo pubblico e svuotare il contenitore e riporlo nella postazione originaria, solo

nel caso sussistano le condizioni di accesso (assenza di barriere architettoniche, spazi limitati ecc.), preventivamente verificate, e esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto dall'Amministratore/Assemblea di Condominio.

- 18 I contenitori esposti a cura degli utenti devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.
- 19 Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi. Salvo diversa indicazione del Gestore, il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo, ma all'interno dei contenitori o sacchi previsti oppure opportunamente rilegato.
- 20 Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti, nei contenitori per la raccolta, rifiuti pressati meccanicamente o con modalità tali da impedire il completo svuotamento dei contenitori o che superino in peso il 75% della portata massima dei contenitori. In tali casi non sarà garantito il regolare o completo svuotamento dei contenitori.
- 21 L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.
- 22 Durante le operazioni di svuotamento dei contenitori o presa, è compito del Gestore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti, attivando una adeguata modalità di segnalazione all'utente dell'errore compiuto ovvero della non conformità del rifiuto esposto (ad esempio tramite apposizione di specifico adesivo).
- 23 Il Regolamento Edilizio dovrà prevedere l'individuazione, a cura del progettista, di aree all'interno dei condomini destinate alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. In generale, per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.
- 24 Il Comune con apposita delibera può ammettere il posizionamento permanente dei contenitori in dotazione su aree pubbliche. Nel qual caso la delibera dovrà individuare le tipologie di utenze e le condizioni per il posizionamento dei contenitori purché questi non costituiscano intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi. I rifiuti devono essere necessariamente contenuti all'interno dei contenitori e la pulizia e il decoro dell'area della postazione deve essere garantita dall'utenza che ha in comodato d'uso i suddetti contenitori.
- 25 I contenitori, di norma, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali, saranno ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza, oppure riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio. Nel caso in cui la conduzione o occupazione dei locali sia trasferita ad altro soggetto subentrante in tempi brevi (indicativamente entro tre mesi) ed i contenitori versino in buono stato, il Gestore potrà allocare gli stessi al nuovo conduttore/occupante senza necessità di ritiro o consegna. Sono fatte salve diverse previsioni contenute nel Regolamento tariffario, con riferimento in particolare alle gestioni a TARI tributo puntuale o tariffa corrispettivo puntuale.
- 26 Per singole specifiche utenze, in genere da intendersi come grandi utenze, il servizio (denominato di "raccolta puntuale") può essere effettuato con cassoni scarrabili, press-container, o batterie di casonetti. La raccolta è effettuata limitatamente alle frazioni dei rifiuti urbani provenienti da aree non produttive (in caso contrario, tali attività non sono ricomprese nel perimetro di affidamento)
- 27 Al fine di consentire flessibilità nei conferimenti dei rifiuti da parte di utenze aventi specifiche esigenze di servizio, quali utenze non residenti che, al termine del soggiorno, non avrebbero la copertura di tutte le principali frazioni merceologiche garantita dal calendario di raccolta

domiciliare, è previsto il conferimento presso delle isole ecologiche informatizzate, consistenti in strutture stazionarie comprendenti più contenitori per il conferimento dei rifiuti, dotate di elementi meccanici ed elettronici che consentono di limitarne l'utilizzo alle sole utenze autorizzate in base alle modalità indicate dal Gestore.

- 28 I contenitori assegnati alle utenze dovranno essere mantenuti all'interno dei locali dell'utenza stessa ed esposti nel giorno ed orario prestabilito per la raccolta .

Articolo 14. Modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare a chiamata.

- 1 La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti è effettuata, laddove attivata, nella forma di servizi a chiamata, essendo così definiti i servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che ciò avvenga attraverso l'attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista (ad esempio per rifiuti urbani pericolosi, per rifiuti di prodotti sanitari assorbenti, raccolte dedicate per utenze non domestiche o per rifiuti verdi), sia che ciò avvenga attraverso ritiri per appuntamento (ad esempio ingombranti e beni durevoli, inclusi RAEE).
- 2 I rifiuti ingombranti, RAEE e sfalci/potature conferiti al servizio di ritiro su chiamata, laddove attivo, devono essere collocati nel luogo di ritiro secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, rispondenti a quanto specificato al comma 14 dell'art. 16 per le raccolte domiciliari in genere, e secondo gli orari e nei giorni all'uopo prescritti. Il servizio, in coerenza con la Delibera ARERA 15/2022 R-rif ed alla Carta della Qualità del Servizio, prevede:
 - per i rifiuti ingombranti, sono previsti per ciascuna utenza un massimo di tre ritiri l'anno intervallati da almeno 30 giorni, per massimo 2 pezzi o 2mc per ogni ritiro;
 - per i RAEE, sono previsti per ciascuna utenza un massimo di tre ritiri l'anno intervallati da almeno 30 giorni, per massimo 2 pezzi per ogni ritiro
 - per i rifiuti di sfalci e potature derivanti dall'attività di manutenzione del verde privato effettuata direttamente dal titolare, sono previsti per ciascuna utenza un massimo di quattro ritiri l'anno intervallati di almeno 30 giorni , per un massimo di 3 mc per ogni ritiro.
3. Per ritiri domiciliari in numero e/o quantità maggiori di quelle di cui al precedente comma l'utenza potrà concordare uno specifico servizio a pagamento, fuori dall'ambito della tariffa, con accordo diretto con il Gestore dei Rifiuti urbani. Il Gestore provvede in tal senso a definire un tariffario di intervento a pagamento. Il corrispettivo andrà poi erogato direttamente al Gestore.
4. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle utenze pubbliche, quali a titolo esemplificativo enti pubblici, scuole, ospedali, caserme.
5. Il tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata, non può essere superiore a 15 giorni lavorativi, escluse le prenotazioni personalizzate su richiesta dell'utente con data di ritiro successiva a quella proposta dal gestore.
6. L'utente è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato (ad esempio, secondo le istruzioni al riguardo definite dal Gestore, indicando con uno specifico cartello/targa apposto sul rifiuto, il nome del Gestore, il numero di prenotazione e la data prevista per il ritiro), occupando il minimo spazio possibile, in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli; in particolare, è vietato collocare rifiuti ingombranti e RAEE in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico. L'esposizione su area pubblica deve essere effettuata dopo le ore 18:00 del giorno precedente il ritiro.
7. In determinati contesti, a discrezione del Gestore ed in accordo con l'ATO e il Comune, possono inoltre essere previste particolari raccolte a chiamata cosiddette "on demand", attivabili

direttamente dal singolo utente (domestico e/o non domestico) al riempimento del singolo contenitore, tramite svariati strumenti di comunicazione (App, per smartphone o tablet, telefono, sito web, sms, etc.) per il rifiuto urbano residuo e/o altre frazioni merceologiche, qualora venga riscontrato un efficientamento ed un'ottimizzazione complessiva del servizio (ad esempio: per contesti di case sparse, agriturismo, per raccolte presso utenze non domestiche, ecc.).

Articolo 15. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali, anche di prossimità

- 1 Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti. Rientrano nell'ambito del concetto di raccolta stradale, così come richiamata nel presente Regolamento:
 - la *raccolta stradale con postazioni integrate*, come definita all'art. 3 comma 2 lett. z del presente Regolamento;
 - la *raccolta di prossimità*, come definita all'art. 3 comma 2 lett. v del presente Regolamento.
- 2 La raccolta stradale con postazioni integrate, qualora per motivi logistici e di spazi non sia possibile allestire in ogni postazione batterie complete di contenitori, può prevedere il frazionamento delle suddette batterie in più spazi, garantendo le distanze massime dalle utenze almeno per i contenitori del rifiuto indifferenziato residuo e della frazione organica.
- 3 La raccolta stradale con postazioni integrate può essere anche svolta, laddove condizioni di particolare pregio dell'insediamento lo richiedano, con contenitori interrati.
- 4 La raccolta stradale con postazioni integrate, purché ad accesso controllato, può essere prevista nei Comuni serviti da raccolta domiciliare anche come modalità integrativa o sostitutiva in aree ove, per ragioni logistiche o di tipologia di edifici, non siano praticabili raccolte domiciliari ad esposizione (come in centri storici con insediamenti disagiati, aree di particolare pregio nei quali è inopportuna l'esposizione di rifiuti, aree ad altissima densità turistica).
- 5 La raccolta di prossimità può essere anche condotta come modalità integrativa in aree ad elevata dispersione dei Comuni serviti principalmente da raccolta domiciliare o da raccolta stradale con postazioni integrate. Tale modalità di raccolta può eccezionalmente essere prevista anche in aree ove, per ragioni logistiche o di tipologia di edifici, non siano praticabili raccolte domiciliari ad esposizione.
- 6 I contenitori su strada o sul suolo pubblico in genere devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada, devono essere rispettosi del decoro urbano e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.
- 7 I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per il rifiuto indifferenziato residuo e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
- 8 Il numero dei contenitori installati deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
- 9 Per i servizi stradali e di prossimità, sono in ogni caso, per le utenze domestiche, escluse configurazioni di servizio che prevedano una disponibilità di punti di conferimento per ciascuna delle frazioni riciclabili inferiori a quelli del rifiuto indifferenziato residuo (con la sola eccezione della possibilità di esentare dalla raccolta della frazione organica aree rurali con

ampio ricorso ad autocompostaggio e di specifiche previsioni per centri abitati e case sparse montane).

- 10 I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico e a periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi ritenuti necessari, essendo tale attività posta in capo al Gestore per quanto specificato nel Contratto di Servizio; il Gestore stesso assicura nel caso il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
- 11 Nel caso di contenitori interrati, è previsto il periodico lavaggio del torrino e delle pedane oltre che la rimozione di eventuali liquidi dispersi sul fondo, a cura del Gestore per quanto specificato nel contratto di affidamento dei servizi.
- 12 Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
- 13 I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
- 14 I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
- 15 Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
- 16 Al fine di tutelare gli utenti portatori di handicap, i contenitori dovranno essere accessibili e posizionati in modo tale da non intralciare i percorsi per i non vedenti.
- 17 L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi; a cura del Gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori.
- 18 Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del Gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.
- 19 I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, ad eccezione del vetro, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
- 20 Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercare un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità. Qualora i contenitori risultassero costantemente pieni, o inservibili, l'utente, oltre a poter sporgere specifico reclamo al Gestore in base a quanto previsto nella Carta della Qualità dei Servizi, può rivolgere una specifica richiesta di incremento dei contenitori stradali al Gestore del servizio il quale è tenuto, previa verifica, ad adeguare il numero o il volume secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con ATO.
- 21 Nel caso di contenitori interrati, l'utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sulle torrette che confluiscono il rifiuto nel contenitore; dopo il conferimento, l'utente deve assicurarsi che le aperture delle torrette siano perfettamente chiuse.
- 22 È vietato spostare, manomettere, rompere o sporcare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.
- 23 Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio tramite App per dispositivi mobili o tessere per l'apertura dei contenitori, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti

mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o di ATO .

- 24 Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.
- 25 Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dalle amministrazioni o dai conduttori degli stabili interessati con motivata domanda al Gestore del servizio, che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa, secondo le modalità previste dalla Carta della Qualità dei Servizi.
- 26 Il Gestore provvede al prelievo di eventuali rifiuti depositati in prossimità dei contenitori. Laddove tali operazioni non possano essere eseguite contestualmente allo svuotamento dei contenitori, il Gestore provvede a pianificare interventi aggiuntivi di pulizia nell'intorno delle postazioni dei contenitori.
- 27 Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.
- 28 In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove urbanizzazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti e realizzati gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del servizio, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A tale scopo, deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

Art. 16. Isole Ecologiche ed Ecopoint

1. In accordo con il Comune, il Gestore deve garantire la presenza di isole ecologiche, anche dotate eventualmente di ecopoint nelle varie frazioni del territorio.
2. Le frazioni conferibili e le tipologie di utenze con diritto d'accesso sono concordate tra Comune e Gestore
3. I contenitori presenti all'interno delle isole ecologiche devono essere svuotati con una frequenza minima predeterminata, in funzione delle specifiche necessità di servizio o in funzione dei tempi massimi di stoccaggio previsti dalla normativa di riferimento, e comunque in modo tale da garantire costantemente la possibilità di conferimento da parte degli utenti.
4. L'isola ecologica dovrà essere recintata, dotata di apposite schermature e sorveglianza e permanentemente accessibile da parte dell'utenza, salvo problematiche tecniche.
5. All'ingresso dell'isola ecologica dovranno essere evidenziate tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento da parte dell'utenza.
6. il Gestore dovrà prevedere alla pulizia periodica dell'isola ecologica e delle aree prospicienti provvedendo alla rimozione di rifiuti abbandonati a suolo.
7. Il Gestore dovrà verificare il corretto funzionamento delle attrezzature con cadenza almeno quindicinale, ed in caso di problematiche informare da subito l'utenza della mancata possibilità di accesso al servizio indicando le previste alternative per il conferimento.
8. E' vietato il Conferimento di rifiuti fuori dai contenitori presso le isole ecologiche del territorio.

Articolo 17. Modalità organizzative del servizio di raccolta a mezzo di isole ecologiche mobili

- 1 Il servizio di raccolta a mezzo di isole ecologiche mobili, laddove attivato, consiste in un mezzo o attrezzatura, presidiata o anche non se di tipo automatizzato, che viene posizionata in aree individuate per alcune ore con cadenze precise e permette il conferimento di rifiuti riciclabili, di piccole dimensioni, anche pericolosi che non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario ed attivato solitamente in aree dove non insiste un Centro di Raccolta
- 2 Presso l'isola ecologica mobile, anche con l'aiuto di uno o più operatori, l'utente può conferire correttamente diverse tipologie di rifiuto senza dover raggiungere il Centro di Raccolta Comunale.
- 3 I rifiuti oggetto di raccolta tramite isola ecologica mobile sono indicativamente i seguenti:
 - Abiti (tessili) usati
 - Pile e batterie
 - Farmaci scaduti
 - mini- RAEE
 - Oli alimentari
 - Contenitori etichettati T e/o F
 - Toner
- 4 Il Gestore assicura l'informazione agli utenti in merito alle modalità organizzative di dettaglio del servizio, così come concordate con il Comune (calendario di servizio, postazioni di stazionamento, rifiuti conferibili e limiti quantitativi al conferimento).
- 5 L'operatore addetto al servizio può provvedere, ove ritenuto opportuno, all'identificazione del conferente. In caso di isole ecologiche mobili automatizzate, il conferimento avviene previo riconoscimento dell'utente conferente tramite tessera ed è riservato agli iscritti al ruolo della TARI.

Articolo 18. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

- 1 ATO, il Comune ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate e ulteriormente dettagliate nell'Allegato B al presente Regolamento.
- 2 Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
- 3 La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.
- 4 Il Comune di concerto con il Gestore può prevedere l'attivazione di iniziative sperimentali per l'attuazione della pratica del compostaggio domestico anche in condomini o in singole unità abitative.
- 5 Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, biocomposter e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e

quantitative del materiale da trattare, tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

- 6 Non sono considerate pratiche di compostaggio domestico le metodologie che prevedono lo spargimento diretto nel terreno del rifiuto organico o l'utilizzo del rifiuto organico come alimento per animali.
- 7 Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico- sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 8 Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare scegliendo di praticare il compostaggio domestico o nel caso siano previsti benefici tariffari legati a tale pratica, la richiesta della riduzione tariffaria dovrà prevedere il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato.
- 9 Il controllo, effettuato da parte del Gestore, sulla corretta attuazione della pratica del compostaggio domestico prevede quanto segue:
 - contatto con gli utenti selezionati assegnatari dei biocomposter e fissazione appuntamento;
 - visita di controllo del corretto utilizzo del biocomposter e/o della concimaia da parte di personale tecnico in grado di eseguire tale valutazione, con sottoscrizione di specifica modulistica tramite apposizione della firma da parte degli utilizzatori oggetto di visita; le visite di controllo dovranno essere annualmente in numero tale da garantire il conseguimento della percentuale di controlli positivi con apposizione della firma dell'utente superiore a quanto stabilito nella normativa regionale vigente (25% delle compostiere censite);
 - predisposizione della banca dati dei controlli effettuati;
 - trasmissione al Comune delle schede compilate relative ai controlli effettuati entro il 31 dicembre e consegna della banca dati globale delle utenze al termine del servizio.

Articolo 19. Cestini portarifiuti

- 1 I cestini portarifiuti (detti anche cestini gettacarta) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati dal Comune il Gestore provvede al loro periodico svuotamento e pulizia.
- 2 La manutenzione degli stessi è a carico del Comune che provvede alla loro riparazione o sostituzione in caso di danneggiamento.
- 3 La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata dal Comune; su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
- 4 Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.
- 5 I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e di sicurezza, garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e essere dotati generalmente di posacenere.
- 6 Al fine di tutelare gli utenti portatori di handicap, i cestini dovranno essere accessibili e posizionati in modo tale da non intralciare i percorsi per i non vedenti.

- 7 Al fine di migliorare il decoro e la pulizia, il Comune e ATO, in accordo con il Gestore, potranno prevedere tipologie di contenitori, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti.
- 8 È vietato:
 - utilizzare i contenitori per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche;
 - danneggiare, ribaltare o rimuovere i contenitori;
 - eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura;
 - abbandonare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai contenitori.

Articolo 20. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta

- 1 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro di Raccolta Comunale (nel seguito Centro di Raccolta).
- 2 Le finalità principali cui assolve il Centro di Raccolta sono stabilite dal D.M. dell'8 aprile 2008 e s.m.i.
- 3 Il Centro di Raccolta è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.
- 4 Possono essere conferite al Centro di Raccolta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - rifiuti urbani di sfalci e potature;
 - rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
 - eventuali altre tipologie di rifiuti per le quali non vengono attivate altre raccolte differenziate.Possono inoltre essere conferite al Centro di Raccolta, comunque nel rispetto della regolamentazione definita da ATO, di concerto con il Comune ed il Gestore, anche le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti:
 - residui della pulizia stradale se avviati a recupero (codice EER 20.03.03);
 - rifiuti urbani non differenziati (codice EER 20.03.01).
- 5 Le aree di localizzazione del Centro di Raccolta devono essere recintate, presidiate e custodite.
- 6 Il Centro di Raccolta adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.
- 7 I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nel Centro di Raccolta sono conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (quali ad esempio distributori di RAEE).

- 8 Non è ammesso il conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta da parte di utenze domestiche o non domestiche avvalendosi, per il trasporto, di terzi non abilitati all'effettuazione dei trasporti stessi.
- 9 Presso il Centro di Raccolta possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo del Comune di conferimento (o dei Comuni di conferimento, qualora sia formalizzato il ruolo sovracomunale della struttura in questione).
- 10 Le utenze domestiche presenti nel territorio comunale possono conferire i propri rifiuti nel rispetto di quanto di seguito indicato, con riferimento alle modalità di trasporto dei rifiuti stessi:
 - *conferimento dei rifiuti con autovettura*: non si prevedono specifiche limitazioni in relazione a tale modalità di conferimento;
 - *conferimento dei rifiuti con autocarro/motocarro noleggiato dall'utente da ditta autorizzata*: l'utente accede al centro di raccolta esibendo, al personale presidiante, il contratto di noleggio intestato al conferente; in occasione di ogni conferimento, l'utente deve compilare l'autocertificazione, che verrà consegnata dal personale addetto al centro di raccolta o scaricata dal sito web del Gestore del servizio, nella quale attesterà che i rifiuti domestici derivano dalla propria utenza, iscritta a ruolo tributo/tariffa;
 - *conferimento dei rifiuti con autocarro/motocarro per trasporto promiscuo intestato a persona fisica*: l'utente può trasportare i propri rifiuti con autocarro o motocarro intestato ad una persona fisica a condizione che il trasporto non sia collegato ad attività professionale; per la dimostrazione di quanto sopra è richiesto che:
 - il conducente sia il proprietario del veicolo o che questi appartenga ad un componente del nucleo familiare;
 - in occasione di ogni conferimento, l'utente compili l'autocertificazione, che verrà consegnata dal personale addetto al centro di raccolta o scaricata dal sito web del Gestore del servizio, nella quale egli attesterà che i rifiuti domestici derivano dalla propria utenza, iscritta a ruolo tributo/tariffa; è richiesta l'esibizione della carta di circolazione e del documento d'identità;

in mancanza di una delle sopra citate condizioni il carico viene respinto; il Gestore si riserva la facoltà di trasmettere le autocertificazioni alle Autorità di Controllo per le verifiche di autenticità e veridicità.
- 11 Le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati, esclusivamente se classificati come rifiuti urbani, nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.
- 12 Per l'effettuazione del trasporto dei propri rifiuti in fase di conferimento al Centro di Raccolta, le utenze non domestiche devono disporre di corrispondente iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (in categoria 2bis o altra idonea).
- 13 L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il Centro di Raccolta, salvo quanto diversamente stabilito dalla vigente regolamentazione in materia di TARI o di tariffa corrispettiva.
- 14 Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro di Raccolta sono le seguenti:
 - se richiesta, identificazione del conferente e controllo visivo della conformità del rifiuto alla normativa;

- per le utenze non domestiche è fatto obbligo di attenersi alla normativa vigente che regola l'accesso ai Centri di Raccolta;
 - separazione delle varie tipologie di rifiuto;
 - conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati ponendo particolare attenzione ad evitare danneggiamenti e rotture ai componenti più fragili;
 - divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
 - divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali;
 - sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
 - rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal Gestore per ciascun Centro di Raccolta;
 - rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro di Raccolta e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro di Raccolta.
 - Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
- 15 È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro di Raccolta stesso.
- 16 Il Gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio.
- 17 E' vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti al Centro di Raccolta a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.
- 18 Il Gestore è responsabile, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio:
- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
 - della verifica per l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto della vigente normativa, dell'informazione degli utenti e del controllo del corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori;
 - della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
 - del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
 - della tenuta e compilazione, nei casi e nelle forme previste (vale a dire: sempre per le utenze non domestiche, mentre per le utenze domestiche tale adempimento deve essere garantito laddove previsto nella specifica regolazione definita dal Comune), di un apposito registro/modulo recante indicazione di: data del conferimento, nominativo e residenza dell'utente, tipologia del rifiuto conferito, provvedendo inoltre a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita; si veda al riguardo quanto previsto al punto 6.5 dell'Allegato I del D.M. 8/4/2008 in relazione alla compilazione di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib del decreto

stesso, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 190 c. 9 e art. 193 c. 16 del D.Lgs. 152/2006;

- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;
- della segnalazione agli Uffici competenti di Polizia Municipale di eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del Centro di Raccolta, in relazione alle norme del presente Regolamento e alle disposizioni di legge, anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area; eventuali infrazioni dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori;
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
- Presso il Centro di Raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:
 - oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
 - vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
 - prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
 - lampade al neon, alogene, fluorescenti;
 - batterie e pile;
 - piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
 - rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D.Lgs.49/2014 e s.m.i.;
 - accessori per l'informatica;
 - pneumatici provenienti da utenze domestiche.

19 Presso il Centro di Raccolta è espressamente vietato il conferimento di:

- scarti vegetali costituiti da apparati radicali (radici) di grossa dimensione;
- materiale da costruzione e demolizione da parte di imprese edili;
- materiali da demolizione in fibrocemento, contenente amianto;
- pneumatici di grossa dimensione (autocarri, trattori, escavatori e simili) o speciali (muletti, ruspe, carrelli e simili);
- imballi o prodotti in polistirolo contaminati o con residui di prodotti estranei, con particolare riferimento al materiale putrescibile, che possano inficiare le operazioni di recupero degli imballi di polistirolo in genere;
- RAEE, prodotti dalle utenze non domestiche, qualificabili come professionali, non

essendo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (ad esempio: banchi frigo, lavatrici industriali, apparecchi elettro-medicali, distributori automatici di cibi e bevande);

- qualsiasi rifiuto non urbano e comunque non previsto dal D.M. 8/4/2008

Articolo 21. Attività temporanee

Gli organizzatori di iniziative temporanee quali pubblici trattenimenti, sagre, spettacoli viaggianti, mercatini o altre manifestazioni comunque suscettibili di produrre rifiuti urbani, devono darne comunicazione al Gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta. Sarà onere del concessionario provvedere, al termine della concessione di suolo pubblico temporaneo, al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse come prescritto nell'atto concessorio.

Articolo 22. Trasporto

- 1 Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, ambientali e in materia di trasporto.
- 2 I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
- 3 Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato evitando la dispersione degli stessi, la dispersione di liquami, l'emanazione di polveri o di cattivi odori.
- 4 Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- 5 Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.
- 6 Le operazioni di trasbordo e stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto devono inoltre essere effettuate, per quanto pertinente, nel rispetto della normativa vigente
- 7 Gli utenti che si rivolgono a società per il trasporto dei rifiuti dovranno accertarsi che le stesse rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 23. Pesata dei rifiuti urbani presso gli impianti di destinazione

- 1 Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del Gestore degli impianti stessi.
- 2 Il Gestore del servizio può effettuare altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste da ATO e finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso Comuni diversi autorizzati alle operazioni di trasferimento in Centri di trasbordo sovracomunali o comunque rientranti nell'ambito di circuiti di raccolta sovracomunali.
- 3 I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti

e conservati a cura del Gestore del servizio e sono a disposizione del Comune, di ATO e degli altri Enti competenti in materia.

Articolo 24. Destinazione dei rifiuti urbani

- 1 I materiali immessi nel circuito delle raccolte differenziate vengono avviati ad appositi impianti specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 25. Autonomo avvio a recupero/riciclo dei rifiuti da parte di utenze non domestiche

- 1 Per le sole utenze non domestiche in base alle norme vigenti è consentito optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani di cui all'art. 183 c. 1 lett. b-ter) punto 2 con soggetto diverso dal Gestore.
- 2 Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al presente Regolamento.
- 3 Il Gestore del servizio può procedere all'effettuazione di verifiche tecniche, sia documentali sia tramite sopralluoghi in campo, in merito all'effettivo avvio diretto a riciclo o recupero dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche.
- 4 Si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2021, n. 14, in merito alla comunicazione che le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di autonomo avvio a recupero/riciclo di propri rifiuti urbani devono effettuare, a Comune e Gestore del servizio, entro il 1° febbraio di ciascun anno. In tale comunicazione devono essere specificati i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
- 5 In caso di sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e/o amministrative nazionali e/o regionali che regolino in tutto o in parte la materia, le disposizioni del presente articolo dovranno ritenersi oggetto di riallineamento alla suddetta normativa sopravvenuta.

Articolo 26. Attività del Volontariato e similari

- 1 Gestore, Comune ed ATO possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con Organizzazioni ed Associazioni di volontariato per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.

Articolo 27. Raccolte sperimentali

- 1 Il Gestore del servizio, in accordo con ATO e il Comune, può attivare, in forma sperimentale o in termini di "iniziativa pilota", entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei

rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico-sanitaria.

- 2 La realizzazione di tali raccolte è subordinata alla redazione, da parte del Gestore, di appositi programmi di intervento, comprensivi di modalità organizzative e analisi dei relativi costi.
- 3 Per la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati, ATO e il Comune adottano appositi atti amministrativi.

TITOLO IV – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 28. Servizio di spazzamento

- 1 Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:
 - strade e piazze comunali;
 - strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - gallerie e sottopassi pubblici;
 - fontane, fontanelle pubbliche;
 - strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco presente nella programmazione del servizio (Piano Annuale delle Attività);
 - marciapiedi;
 - aiuole spartitraffico e aree di corredo alle strade;
 - percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - parte superficiale delle griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - Rimozione superficiale dei rifiuti da spiagge, arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
 - Pulizia con rimozione superficiale dei rifiuti da aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte (es. sottopassi) opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
 - rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche, come ulteriormente specificato nell'art. 40 del presente Regolamento.
 - rimozione dei rifiuti da incidenti stradali su strade e aree pubbliche in caso di richiesta da parte del Comune.
- 2 La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel Piano Annuale delle Attività, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.
- 3 L'Amministrazione Comunale, d'intesa con ATO, ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alle frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
- 4 Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.

- 5 È fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

Articolo 29. Abbandono dei rifiuti

- 1 E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive, su spiagge, arenili e scogliere.
- 2 Nel caso di abbandono di rifiuti si provvede sempre all'accertamento di responsabilità da parte di un organi preposto al controllo.
- 3 In caso di abbandono su di una proprietà privata non soggetta ad uso pubblico nell'ambito di quanto già disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, qualora non sia individuato il responsabile dell'abbandono trova applicazione quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento;
- 4 Ove non sia accertato un responsabile dell'abbandono il Gestore è tenuto alla rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico secondo le modalità e le tempistiche previste nel disciplinare tecnico di servizio.

Articolo 30. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo

- 1 E' fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.
- 2 E' fatto altresì divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.

Articolo 31. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

- 1 Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.
- 2 La pulizia e la rimozione dei rifiuti delle aree pubbliche e private oggetto di cantieri edili devono essere eseguite dalla ditta che ha eseguito i lavori.
- 3 Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
- 4 In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal Gestore incaricato dei servizi di igiene urbana su richiesta del Comune; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- 5 Al fine di consentire la pulizia meccanizzata e l'eventuale lavaggio degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare eventuali divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Articolo 32. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

- 1 I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite e per gelati, residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile, nelle aree in prossimità del pubblico esercizio, dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
- 2 I gestori di esercizi stagionali all'aperto, come piscine e campeggi, comunicano al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
- 3 I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in carta, vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente pulita.
- 4 È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse.

Articolo 33. Volantinaggio

- 1 È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.
- 2 È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

Articolo 34. Rifiuti e pulizia dei mercati

- 1 Il Gestore del servizio provvede ordinariamente a:
 - la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti prodotti nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati ambulanti ordinari (giornalieri, settimanali, mensili, ecc.);
 - la pulizia al suolo, svolta con servizi di spazzamento manuale o combinato o meccanico e/o con lavaggio stradale, nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati; laddove necessario, la pulizia deve essere effettuata utilizzando prodotti che abbattano rapidamente i cattivi odori.
 - I mercati oggetto del suddetto servizio a cura del Gestore e la relativa tipologia e frequenza di intervento sono specificati nel Piano Annuale delle Attività, per quanto riguarda le attività programmabili.
- 2 Il servizio eseguito dal Gestore può richiedere la temporanea installazione e rimozione dei contenitori, strettamente finalizzata all'espletamento dei servizi.
- 3 Il servizio può altresì includere la distribuzione di sacchi per la raccolta dei rifiuti ad inizio attività, secondo le modalità concordate dal Gestore con il Comune.
- 4 Il Gestore organizza, laddove previsto o richiesto, un servizio di raccolta avente come obiettivo prioritario la massimizzazione della raccolta differenziata.
- 5 A tal fine, il servizio può prevedere anche la possibilità di utilizzare punti di conferimento

comuni destinati alla raccolta dei rifiuti voluminosi, quali cartone, cassette in legno e in plastica ecc.

- 6 Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio in accordo con il Comune e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
- 7 È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.
- 8 È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.
- 9 Gli operatori devono pulire l'area del mercato, spazzando l'area in concessione e lo spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri, e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro due ore dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti Enti Comunali.
- 10 Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.
- 11 Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al Gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Articolo 35. Raccolta carcasse animali

- 1 Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Servizio, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
- 2 In caso di carcasse animali che ostruiscono o comunque impediscono il regolare transito su strade pubbliche o private ad uso pubblico, il Gestore provvede al ritiro e smaltimento entro 12 ore dalla chiamata. Nelle more del ritiro, la messa in sicurezza per la circolazione stradale è effettuata dal gestore della rete viaria su cui è presente la carcassa animale
- 3 Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, devono essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di "Sottoprodotti di Origine Animale" (SOA), qualora rientrino nell'ambito della suddetta normativa.

Articolo 36. Aree di sosta camper

- 1 Nelle aree di sosta camper è vietato lasciare rifiuti, sigarette e oggetti ingombranti nelle piazzole, nelle aiuole e nelle aree circostanti. I rifiuti devono essere conferiti nell'apposita zona dedicata alla raccolta differenziata degli stessi, rispettando le indicazioni fornite, anche tramite apposita cartellonistica, possibilmente anche in lingua straniera, dal Gestore del servizio.

Articolo 37. Rifiuti su aree private

- 1 Le aree di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, nonché le aree scoperte private, recintate e non, anche se non utilizzate, devono essere tenute sgombre da rifiuti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
- 2 I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, anche se non utilizzati, devono essere conservati sgombri da rifiuti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. In

particolare, i proprietari, locatari o conduttori devono garantire adeguata vigilanza sulle aree in modo da dissuadere eventuali abbandoni di rifiuti da parte di terzi. La mancata vigilanza sulle aree in proprietà/disponibilità può comportare responsabilità in solido sulle fattispecie dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

- 3 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, i responsabili delle aree e dei terreni su cui si verificano scarichi abusivi di rifiuti per i quali non sia individuato il relativo responsabile sono obbligati alla rimozione dei rifiuti abusivamente immessi ed alla contestuale messa a disposizione del Gestore.

Articolo 38. Manutenzione e rimozione rifiuti dalle spiagge libere ed in concessione

- 1 Il Comune si occupa delle attività manutentive delle spiagge non in concessione quali la rimozione/riassetto degli accumuli di alghe, fanerogame marine, legnami ed altri materiali spiaggiati durante l'inverno. Qualora tali materiali siano spostati al di fuori del sito di spiaggiamento il Comune richiede al Gestore di provvede al caricamento e trasporto a destino come rifiuti urbani.
- 2 L'asportazione dei materiali antropici e non dalle spiagge deve essere svolta nel rispetto dell'ecosistema esistente e delle norme di settore applicabili, con modalità ed attrezzature tali da garantire buoni livelli di efficienza e da minimizzare l'asportazione di sabbia, favorendo l'utilizzazione dei materiali per il ripascimento/protezione degli stessi arenili di spiaggiamento.
- 3 Il Comune può eventualmente richiedere previo accordo con il Gestore il supporto per la rimozione dei materiali antropici spiaggiati.
- 4 Il Gestore in accordo con il Comune provvede a collocare sulle spiagge ed in corrispondenza degli accessi alle scogliere un numero adeguato di contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti dai fruitori degli arenili; la loro vuotatura e il trasporto a destino dei rifiuti urbani raccolti sono effettuate con periodicità tali da garantire adeguati livelli di igiene e di decoro dell'ambiente.
- 5 Il Gestore è tenuto alla rimozione periodica dei rifiuti abbandonati sull'arenile ed in particolare presso le batterie dei contenitori per il conferimento con una frequenza tale da garantire adeguati livelli di igiene e di decoro dell'ambiente
- 6 La pulizia dei tratti di costa affidati in concessione è a carico del concessionario. I rifiuti di risulta dalla pulizia degli arenili in concessione sono consegnati al Gestore secondo le modalità e le tempistiche da questo indicate senza limiti quantitativi.

Articolo 39. Servizio di pronto intervento

- 1 Al fine di prevenire situazioni di pericolo o danni all'ambiente, persone o cose ed al tempo stesso di garantire la sicurezza, è previsto un servizio di Pronto intervento, attivabile telefonicamente 24 ore su 24, finalizzato ad eseguire, da parte del Gestore, interventi per:
 - 1.a su segnalazione del Comune la rimozione di rifiuti abbandonati o carcasse di animali, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolano la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie;
 - 1.b eventuali richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolano la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;

1.c richieste da Comune e/o cittadinanza di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

1.d supporto al Comune ed alla cittadinanza per la raccolta di rifiuti derivanti da situazioni conseguenti ad emergenze di protezione civile

2 Il tempo di intervento (arrivo sul luogo della chiamata) da parte del Gestore è previsto entro quattro (4) ore dalla richiesta.

Per le richieste di intervento di cui al comma 1, lettera a), laddove si verifichi la necessità di procedere alla caratterizzazione dei rifiuti abbandonati ai fini della loro rimozione, il Gestore provvede alla messa in sicurezza e al confinamento dell'area, garantendo la protezione per l'ambiente, le persone, o le cose, entro quattro (4) ore dall'arrivo sul luogo della chiamata. Il tempo di rimozione dei rifiuti non potrà in ogni caso superare la durata di quindici (15) giorni lavorativi dalla messa in sicurezza dell'area.

TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 40. Rifiuti contenenti amianto da piccoli lavori domestici

- 1 L'applicazione delle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana approvate con Delibera n. 378 del 9/4/2018 e successivamente aggiornate con Delibera n. 386 del 25/3/2019, inerenti l'attivazione di un servizio di ritiro di manufatti in amianto o cemento amianto (Eternit) esclusivamente da utenze domestiche, verrà implementata attraverso l'eventuale inserimento degli interventi previsti Linee Guida nel Piano di Attività Annuale presentato dal Gestore.

Articolo 41. Rifiuti speciali da costruzione e demolizione

- 1 Per i soli rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione/demolizione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, è consentito il conferimento ai Centri di Raccolta, con le modalità e nei limiti quantitativi di cui all'Allegato D del presente Regolamento.

Articolo 42. Siringhe

- 1 La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, è effettuata dal Gestore del servizio con personale dotato di idonei strumenti atti ad evitare rischi di contagio, secondo le prescrizioni del Contratto di Servizio.

Articolo 43. Veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1 I veicoli Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi della vigente normativa.

- 2 Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e con le procedure di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460.

Articolo 44. Rifiuti prodotti a bordo di navi

- 1 I rifiuti prodotti a bordo delle navi nonché i residui del carico d'imbarcazioni che fanno scalo nelle aree demaniali poste nel territorio del Comune dovranno essere conferiti secondo quanto disposto dalle Autorità preposte.

TITOLO VI – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

Articolo 45. Finalità dell'informazione all'utenza

- 1 Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, ATO, Comune e Gestore del servizio promuovono e realizzano adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:
 - sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulle raccolte differenziate per aumentare i comportamenti responsabili;
 - raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta.

Articolo 46. Informazioni e comunicazione all'utenza

- 1 Il Gestore del servizio è tenuto, in base alle previsioni del “Piano pluriennale di informazione e comunicazione” approvato da ATO e sentito il parere dei Comuni, all'interno del Piano Annuale delle Attività, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza. Il Gestore, in base alle specifiche previsioni della Carta della Qualità dei Servizi è tenuto in particolare a:
 - pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde, contatto internet e specifica App;
 - assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
 - mettere a disposizione degli utenti la Carta della Qualità dei Servizi.
- 2 Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili dal Gestore a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D.Lgs. n. 195/2005.
- 3 Il Comune rende disponibili le informazioni istituendo una pagina web con i link ai siti di informazione del Gestore nonché le modalità di comunicazione degli esposti all'autorità competente.
- 4 L'informazione e comunicazione all'utenza è garantita nel rispetto delle indicazioni in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO VII – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 47. Sistema sanzionatorio e poteri di accertamento

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente, le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.
2. La competenza ad accertare le suddette violazioni spetta, a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché agli altri soggetti addetti al controllo di cui all'art. 13 della L. 689/1981 e di cui al Titolo V della LRT n. 30/2015 (Servizio volontario di vigilanza ambientale) individuati dall'Amministrazione Comunale.
4. Alle attività di vigilanza, oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sulla gestione dei rifiuti, possono essere preposti altri soggetti, denominati "Ispettori Ambientali", previa specifica formazione in materia.

Articolo 48. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 16 c.2 legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni relative agli obblighi e divieti di cui al presente regolamento sono sinteticamente riepilogati nella **TABELLA** di seguito riportata.
2. Gli scritti difensivi relativi all'emissione delle sanzioni per le violazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere indirizzati al Dirigente del Servizio competente del Comune di Rosignano Marittimo.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente Regolamento sono destinati al Comune.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'Istat, con arrotondamento all'intero superiore.

Articolo 49. Foto/video sorveglianza

Al fine di rendere maggiormente efficaci le attività connesse alla vigilanza e impostare la gestione delle stesse anche secondo tecniche di controllo remote, l'Amministrazione Comunale o il gestore potranno dotarsi di apparecchiature fisse o semi-mobili la cui gestione risponderà ai contenuti di specifiche procedure disposte dalla U.O. Polizia Municipale nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dati e secondo quanto previsto dal Regolamento di videosorveglianza.

Articolo 50. Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

Tabella 1 – Sanzioni per le violazioni al Regolamento

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONE
Titolo II – Prevenzione della produzione dei rifiuti urbani		
Utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso degli eventi pubblici.	Art. 5 c. 4	[50]
Titolo III – Servizio raccolta rifiuti urbani e obblighi per i conferimenti		
Mancata separazione delle diverse frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.	Art. 11 c. 1	[150]
Conferimento nella raccolta del Comune di rifiuti provenienti da altri territori comunali (ad eccezione dei casi esclusi dal divieto esplicitamente menzionati nell'art. 14 c. 2)	Art. 11 c. 2	[50]
Conferimento di rifiuti da parte degli utenti in contenitori ad essi non dedicati o immissione nei contenitori di rifiuti di cui è vietato il deposito in essi.	Art. 11 c. 5	[100]
Collocazione dei rifiuti nei contenitori tale da impedire la corretta chiusura del contenitore.	Art. 11 c. 8	[50]
Er Conferimento di rifiuti sugli spazi adiacenti ai contenitori di raccolta.	Art. 11 c. 8	[100]
Esposizione dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare in date e orari diversi da quelli prestabiliti.	Art. 13 c. 1 e c. 14	[100]
Utilizzo di contenitori per il conferimento dei rifiuti (oggetto di raccolta domiciliare) diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.	Art. 13 c. 4	[50]
Danneggiamento dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà, loro manomissione o imbrattamento con adesivi o scritte.	Art. 13 c. 7	[50]
Utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza, nel caso di contenitori dotati di sistema di riconoscimento.	Art. 13 c. 12 e Art. 15 c. 24	[150]

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONE
Mancato riposizionamento, da parte dell'utenza, dei contenitori per la raccolta domiciliare all'interno dei cortili e delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	Art. 13 c. 14	[50]
Esposizione dei contenitori in maniera tale da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.	Art. 13 c. 18	[50]
Mancata protezione di oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori.	Art. 13 c. 21	[50]
Mancato rispetto delle disposizioni attinenti l'esposizione di rifiuti ingombranti e RAEE per il servizio di ritiro su chiamata.	Art. 14 c. 2	[50]
Mancato rispetto del divieto di parcheggio veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di loro svuotamento e lavaggio.	Art. 15 c. 18	[50]
Mancato rispetto del divieto di spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, qualora non costituisca reato, nonché di affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.	Art. 15 c. 22	[50]
Violazione delle disposizioni sul compostaggio domestico.	Art. 18	[50]
Conferimento di rifiuti fuori dai contenitori presso le isole ecologiche del territorio.	Art. 16 c. 8	[100]
Affissione o esecuzione di scritte non autorizzate sui contenitori portarifiuti (cestini), loro danneggiamento, ribaltamento o rimozione., qualora non costituisca reato	Art. 19 c. 3 e c. 8	[50]
Conferimento nei contenitori portarifiuti (cestini) di rifiuti diversi dai rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite.	Art. 19 c. 4	[50]
Conferimento di rifiuti sopra, sotto o attorno ai contenitori portarifiuti (cestini).	Art. 19 c. 8	[50]

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONE
Conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta da parte di utenze non autorizzate al loro conferimento.	Art. 20 c. 9 e 11	[50]
Mancato rispetto delle modalità di conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta di cui all'art. 20 c. 15	Art. 20 c. 15	[100]
Accesso al centro di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti quando lo stesso risulta chiuso e/o non presidiato.	Art. 20 c. 14	[150]
Per attività non continuative, mancato rispetto della prescrizione di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.	Art. 21	[150]
Titolo IV – Servizio di spazzamento, pulizia ed igiene del suolo		
Mancata pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante, nel caso di occupazione anche temporanea di aree o spazi pubblici o di uso pubblico.	Art. 31 c. 1 e 2	[150]
Mancata rimozione dei materiali e di risulta e pulizia dell'area, all'ultimazione di operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili.	Art. 31 c. 3	[100]
Mancata raccolta (con loro differenziazione) dei rifiuti giacenti o prodotti sull'area, da parte dei gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico o dei gestori di pubblici esercizi dotati di aree esterne.	Art. 32 c. 1, 3 e 4	[150]
Lancio o collocazione o abbandono sul suolo pubblico di volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.	Art. 33	[50]
Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti definite in capo agli operatori dei mercati o fiere anche occasionali.	Art. 34 c. 7, 8 e 9.	[100]
Conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta di tipologie non ammesse, anche occultandoli all'interno di altri rifiuti	Art. 20 c. 4, c. 19	[50]

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONE
Sgombero dell'area di pertinenza entro la tempistica definita per garantire le operazioni di spazzamento da parte del Gestore.	Art. 34 c. 10	[100]
Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti nelle aree di sosta camper	Art. 36	[100]
Mancata rimozione di rifiuti giacenti su aree private, quali aree di uso comune dei fabbricati, strade private e consortili, aree scoperte private, recintate e non, anche se non utilizzate.	Art. 37 c. 1	[150]
Mancata rimozione di rifiuti giacenti su terreni privati, qualunque sia l'uso e la destinazione, anche se non utilizzati.	Art. 37 c. 2	[150]

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

- 1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Sono inoltre revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto e/o incompatibili.
- 2 Si fa rinvio allo specifico Contratto di Servizio e D.T.S. tra ATO e Gestore del servizio per maggiori dettagli sullo svolgimento dello stesso.
- 3 Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti"; i richiami e le citazioni a norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 52. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

- 1 Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2 Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs. 195/2005, D.P.R. 184/2006).
- 3 In presenza di utenze plurime, il Gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condomini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condomini su semplice richiesta scritta.

Articolo 53. Danni e risarcimenti

- 1 In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, il Gestore procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Articolo 54. Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ALLEGATO A - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI PARTICOLARI SERVIZI DI RACCOLTA

Per le principali frazioni del rifiuto, oggetto di raccolta tramite servizi domiciliari, di prossimità o stradali, si riportano nel seguito specifiche indicazioni di maggior dettaglio, rispetto a quanto già indicato nel presente Regolamento.

A.1 Servizi di raccolta domiciliari

Il servizio di raccolta porta a porta sul Comune di Rosignano Marittimo è svolto in conformità al Disciplinare Tecnico allegato al Contratto di Servizio fra l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ed il Gestore del Servizio, con le modalità illustrate nel materiale informativo per l'utenza domestica e non domestica pubblicato sul sito internet del Gestore.

A.2 Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (PSA)

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità definite dal Gestore prevedendo il conferimento in appositi sacchi e/o contenitori.

Il servizio può essere previsto con la modalità a chiamata, intesa come servizio per le sole utenze che ne fanno richiesta registrandosi in apposita lista, o come servizio integrato con i normali servizi di raccolta domiciliare con l'utilizzo del medesimo personale e mezzi (opportunamente attrezzati) nell'ambito dei giri di raccolta delle frazioni fondamentali.

Il servizio è effettuato secondo la frequenza definita dal Gestore di norma settimanale (1/7), ma in alternativa può essere svolto con frequenza standard, anche in modalità integrata ad altre raccolte, fino ad un massimo di 3 volte/settimana.]

A.3 Servizio di raccolta

Il servizio di raccolta stradale prevede la collocazione di contenitori (cassonetti o campane) su suolo pubblico a disposizione delle utenze, anche con accesso controllato e mediante l'utilizzo di postazioni interrate.

Sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo sono previste due tipologie di postazioni integrate di raccolta :

- 1 Isole Ecologiche informatizzate per le utenze non residenti (Ecopoint);
- 2 Isole Ecologiche, anche informatizzate, per le utenze non domestiche ad integrazione del porta a porta;

Le modalità di accesso previste per tali isole sono consultabili sul sito internet del Gestore.

Il servizio di raccolta stradale può prevedere la collocazione di contenitori (cassonetti o campane) su suolo pubblico a disposizione delle utenze, anche con accesso controllato e mediante l'utilizzo di postazioni interrate.

ALLEGATO B – GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO O DI COMUNITÀ

B.1 Principi e finalità

- 1 Il presente Allegato reca la disciplina di dettaglio inerente la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.
- 2 Nel caso di iniziative sperimentali per l'attuazione della pratica del compostaggio domestico anche in condomini o in singole unità abitative, come prefigurato dall'art. 20 comma 4 del presente Regolamento, quanto previsto nel presente Allegato potrà essere derogato, modificato e integrato nell'ambito degli specifici protocolli che saranno definiti a supporto delle suddette sperimentazioni.

B.2 Requisiti e obblighi per la conduzione del compostaggio domestico

- 1 I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti gli utenti che siano iscritti o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo per il tributo/tariffa comunale sui rifiuti.
- 2 I soggetti di cui al comma 1 che intendano avviare la pratica del compostaggio domestico devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
 - disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, nelle immediate vicinanze e comunque all'interno del territorio del Comune, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto;
 - accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;
 - consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o del Gestore del servizio;
 - disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, in particolare di un'area minima di 15 mq nel caso di utilizzo di compostiera chiusa o cassa di compostaggio (metodologia "a" e "b" ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento) e di un'area minima di 400 mq nel caso di conduzione della pratica tramite buca e cumuli nel terreno (metodologia "c" ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento).

B.3 Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio domestico

- 1 Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l'obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente "in sito".
- 2 Lo stesso soggetto si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, limitatamente agli scopi della propria attività di compostaggio e per i fini del presente Regolamento, a non causare molestie al vicinato sollevando l'Amministrazione Comunale ed il Gestore da ogni responsabilità in caso di potenziali contestazioni tra confinanti.
- 3 Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa dei rifiuti, il compostaggio domestico deve essere effettuato attraverso le seguenti metodologie:

3.a **composter di tipo "commerciale"**, ossia un contenitore areato dotato di coperchio in sommità, dove inserire il materiale, e di uno sportello inferiore per il ritiro del compost maturo;

3.b **cassa di compostaggio o composter "fai da te"**, ossia un contenitore coperto realizzato in modo da permettere facile areazione e rivoltamento del materiale;

3.c **buca, cumulo, concimaia**, ossia massa di compostaggio senza copertura.

Metodologia a) e b): La compostiera, che sia **commerciale** o **artigianale** è un contenitore chiuso atto a ospitare il cumulo degli scarti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare e alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Per un corretto funzionamento è indispensabile una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto.

Metodologia c): Il cumulo aperto (o concimaia) è un semplice sistema di compostaggio che consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1 mt come base e 1 mt come altezza in quanto tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica. Il **cumulo in buca** consiste nel riporre il rifiuto organico in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base, foderando le pareti con bancali in legno oppure utilizzando frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

- 4 Con riferimento al compostaggio domestico svolto con le metodologie a) e b) descritte al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:
 - 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
 - 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto.

e comunque proporzionata al rapporto tra il numero di persone, l'estensione dell'area verde ed il tempo di utilizzo (nel caso di presenze non continuative nell'anno).

- 5 È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato tra i suddetti, posizionare la struttura di compostaggio su suolo naturale, al fine di garantire il corretto sviluppo di tutto il processo ed evitare l'accumulo di percolato.
- 6 La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. Il sito di compostaggio, nel caso di utilizzo di compostiera chiusa (art. B.4, comma 3, punti "a" e "b") dovrà essere posizionato [ad almeno 3 metri] dal confine con l'altrui proprietà e ad almeno 5 metri da porte o finestre delle eventuali abitazioni limitrofe. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno (art. B.4, comma 3, punto c) la [distanza minima è di 10 m] dal confine con l'altrui proprietà. Tali distanze potranno essere derogate in conseguenza di accordi fra i confinanti che dovranno essere espressamente comunicati.
- 7 Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica del compostaggio domestico in modo continuativo durante l'anno; in caso di presenza dell'utente non continuativa (ad esempio per seconde case), la pratica del compostaggio domestico deve essere eseguita continuativamente nei periodi di presenza e comunque garantendo un presidio adeguato al corretto controllo e sviluppo del processo di compostaggio.
- 8 Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:
 - deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
 - il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
 - il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
 - deve essere assicurata una adeguata umidificazione del cumulo.

B.4 Modalità di trattamento degli scarti compostabili

- 1 Al fine di un corretto sviluppo del processo di compostaggio, è necessario:
 - miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno attraverso l'aerazione della struttura di compostaggio e il rivoltamento periodico del materiale inserito;
 - raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);
 - controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost, anche allo scopo del successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 2 Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
 - pane raffermo, gusci d'uova, fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e tisane;
 - fazzoletti e salviette di carta, carta non stampata e non spessa;
 - avanzi di cibo in piccole quantità; in particolare avanzi di carne e pesce possono essere inseriti nel limite in cui non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di animali e/o cattivi odori;
 - piante e fiori appassiti, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature. Le foglie di piante molto resistenti alla degradazione (magnolie, noce, quercia, aghi di pino, lauroceraso, ecc.) possono essere inserite solamente in quantità limitate;
 - trucioli, segatura e cenere da legna in piccole quantità in cumuli e buche, mentre sono da evitare nelle compostiere di tipo a e b (chiuso, sia commerciali che fai da te).
- 3 È vietato inserire nella struttura di compostaggio:
- vetro, ceramiche, plastiche, metalli;
 - tessuti;
 - carta stampata;
 - legno verniciato;
 - olio di frittura;
 - sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;
 - farmaci.
- 4 È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.
- 5 Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni merceologiche.
- 6 È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.

B.5 Iter procedurale

- 1 L'adesione al compostaggio domestico è su base volontaria per gli utenti che abitano in zone in cui sia attivo il servizio di raccolta porta a porta o stradale dei rifiuti organici; nelle eventuali limitate zone non servite da tali raccolte, il compostaggio domestico è individuato come corretta pratica sostitutiva del servizio di raccolta (si veda al riguardo il successivo art. B.12). Gli utenti che intendano aderirvi, devono presentare istanza al Gestore, utilizzando la relativa modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune o del Gestore.
- 2 Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.
- 3 Nel caso in cui siano disponibili compostiere fornite dal Gestore e/o da altri Enti promotori per le utenze che ne vogliano fare richiesta, queste saranno concesse, una volta presentata l'istanza da parte del richiedente, attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito.

In questo caso:

- spetta una sola compostiera per utenza. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza saranno valutate dal Comune e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
 - l'affidamento della compostiera in comodato d'uso potrà essere revocato per cause inerenti l'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venire meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione;
 - è vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio, pena la richiesta di restituzione delle stesse con conseguente immediata revoca della riduzione tariffaria di cui all'art. B.8 del presente Regolamento.
- 4 L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il richiedente di comunicare al Gestore ed al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

B.6 Riduzione tariffaria

- 1 Il Comune incentiva la prassi del compostaggio domestico mediante l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze accreditate.
- 2 Le modalità di riconoscimento della suddetta riduzione e di sua quantificazione sono definite nel Regolamento della Tari/Tariffa corrispettiva del Comune.

B.7 Controlli

- 1 I sopralluoghi del personale del Gestore, o appositamente incaricato, sono di norma effettuati previo appuntamento concordato con l'utente. L'utente è comunque tenuto anche a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo da parte del suddetto personale. Nell'ambito del sopralluogo, l'Operatore incaricato provvede alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'Operatore incaricato provvede alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo, a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso (in alternativa può essere previsto l'impiego di modulistica e registrazione su supporto informatico).
- 2 Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Gestore può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:
 - impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento del compostaggio domestico a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
 - non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti e comunicare il nominativo del soggetto al Comune per revocare la riduzione tariffaria di cui all'art. B.6 del presente Regolamento.

- 3 Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione tariffaria, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

B.8 Cessazione del compostaggio

1. Nel caso in cui l'utente iscritto non voglia più effettuare il compostaggio domestico o venissero meno le condizioni per praticare l'autosmaltimento degli scarti organici (ad esempio indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica del compostaggio domestico agli uffici competenti del Comune o del Gestore, attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune o del Gestore